COMUNE DI ROVERCHIARA

PROVINCIA DI VERONA

N. 1859/_____ di protocollo

ORDINANZA N. 3 DEL 03 APR. 2009

lì, - 3 APR. 2009

OGGETTO: Determinazione degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di attività particolari.

IL SINDACO

PREMESSO che la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 (di seguito indicata, per brevità, "legge") che disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, entrata in vigore il 10 ottobre 2007, ha apportato molteplici modifiche e novità rispetto alla normativa statale precedente, dettata dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, ora quasi interamente abrogata;

VISTO l'art. 18, ultimo comma, della legge che prevede che: *"Il Comune, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposita disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla stessa"*;

VISTO il successivo art. 25 che stabilisce al primo comma che: *"Gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti osservano gli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande"*;

VISTO altresì l'art. 18, primo comma della medesima legge regionale che dispone che: *"Il Comune, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e delle organizzazioni dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello regionale, determina anche in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, l'orario massimo ..."* nella fascia oraria determinata dal legislatore regionale;

VISTO l'art. 50, comma 7, della legge 18.08.2007, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO di dover disciplinare il regime degli orari degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande secondo i criteri e le modalità indicati dalla nuova legge della regione Veneto, tenendo conto altresì del contesto socio-economico della realtà locale e delle esigenze della popolazione, che mutano in relazione all'evolversi dello stile di vita e delle abitudini, in particolare della popolazione più giovane, nonché di estendere gli orari di somministrazione alimenti e bevande alle attività artigianali che vendono generi alimentari;

CONSIDERATE inoltre le esigenze, di cui la stessa legge ha tenuto conto, di garantire il diritto alla quiete e al riposo della popolazione nelle ore notturne, quale valore da tutelare prioritariamente;

RITENUTO NECESSARIO adeguare la disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove disposizioni di legge al fine di migliorare il servizio in funzione degli utenti, nel rispetto delle esigenze di quiete pubblica, delle disposizioni in tema di inquinamento acustico ambientale;

VERIFICATO che con nostra nota n. 1143 del 03.03.2009 sono state interpellate sul tema in oggetto le Associazioni di categoria interessate (Confesercenti, Confcommercio, UPA, CNA, Casartigiani e S.O.S. Consumatori, ecc.), così come previsto dall'art. 18, primo comma della legge, che hanno concordato sulle proposte contenute nella presente ordinanza;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di dare certezza anche formale al testo delle disposizioni locali, revocare la previgente Ordinanza Sindacale n. 12 del 16.05.2005 ad oggetto: "Ordinanza per la determinazione degli orari degli esercizi pubblici e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

DISPONE

Con decorrenza immediata, gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nel territorio comunale, come di seguito indicato:

ART. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

La presente ordinanza disciplina gli orari di tutti gli esercizi disciplinati dalla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche congiuntamente ad altre attività, così come definita dall'art. 3, comma1, lettera a), della legge.

Premesso che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rientrano nella seguente tipologia unica: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, suddivisi in base all'art. 18, primo comma, della legge in:

- Esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande non è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago;
- Esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago non prevalente;
- Esercizi in cui l'attività di somministrazione è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago ed è prevalente;
- Sale da ballo, locali notturni e locali similari con prevalenza dell'intrattenimento e svago;
- Sale da gioco.

Si definisce ai fini della presente ordinanza:

"prevalente" l'attività di intrattenimento e svago nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento sia pari ad almeno tre quarti della superficie complessiva a disposizione;

"esercizio misto": quello munito di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande ed autorizzato al commercio al dettaglio o alla vendita di articoli di monopolio oppure all'esercizio di attività artigianali o similari;

"turno di chiusura": la chiusura facoltativa dell'esercizio per un giorno oppure di un giorno e dell'ulteriore mezza giornata nell'arco della medesima settimana;

"attività particolari di vendita": gli artigiani del settore alimentare che provvedono alla vendita di beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti; gelaterie, gastronomie, rosticcerie, pasticcerie commerciali ed esercizi specializzati nella vendita di bevande, quando la tipologia di vendita sia esclusiva o prevalente, ecc.;

ART. 2
FASCIA ORARIA DI APERTURA

Salvo la possibilità di prorogare l'orario di apertura secondo quanto previsto al successivo art. 3 gli esercizi di seguito descritti sono tenuti ad osservare i seguenti orari:

a. **Esercizi di somministrazione non effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago.**

   L'esercente determina l'orario nella fascia oraria compresa tre le ore 5.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo, rispettando l'obbligo di effettuare un orario minimo di n. 5 ore giornaliere e un orario massimo di n. 20 ore.

b. **Esercizi di somministrazione effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago non prevalente anche se saltuariamente.**

L'esercente determina l'orario nella fascia oraria compresa tre le ore 9.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo, rispettando l'obbligo di effettuare un orario minimo di n. 5 ore giornaliere e un orario massimo di n. 13 ore.

c. **Esercizi di somministrazione effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago prevalente.**

L'esercente determina l'orario nella fascia oraria compresa tre le ore 9.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo, rispettando l'obbligo di effettuare un orario minimo di n. 5 ore giornaliere e un orario massimo di n. 13 ore.

d. **Esercizi di somministrazione all'interno di sale da ballo, locali notturni e locali similari con prevalenza di attività di intrattenimento e svago.**

I titolari di tali attività determinano l'orario nella fascia oraria di apertura compresa tra le ore 15.00 pomeridiane e le ore 3.00 del giorno successivo; l'attività deve essere continuata e l'apertura non deve avvenire oltre le ore 22.00.
L'esercizio dovrà effettuare un orario minimo di n. 5 ore giornaliere e un orario massimo di n. 12 ore.

e. **Esercizi di somministrazione effettuata congiuntamente all'interno di sale da gioco.**

L'esercente determina l'orario nella fascia oraria compresa tre le ore 9.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo, rispettando l'obbligo di effettuare un orario minimo di n. 5 ore giornaliere e un orario massimo di n. 13 ore.

f. **Attività particolari di vendita.**

I titolari di dette attività determinano l'orario nella fascia oraria compresa tra le ore 5.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo; l'esercizio potrà effettuare un orario minimo di n. 5 ore giornaliere e un orario massimo di n. 20 ore.

g. **Associazioni e circoli di cui all'art. 2, comma 4, della legge che svolgono attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago o di pubblico spettacolo, anche congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande.**

I responsabili determinano l'orario nella fascia oraria compresa tre le ore 9.00 antimeridiane e le ore 2.00 antimeridiane del giorno successivo.

h. **Attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate sulle aree pubbliche con l'uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata.**

I titolari determinano l'orario nella fascia oraria 8.00 – 24.00 con possibilità di proroga, fino alle ore 2.00, su richiesta e previo accertamento da parte degli organi di vigilanza, revocabile in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica o di disturbo alla quiete pubblica.

ART. 3
PROROGA DELL'ORARIO DI CHIUSURA

Le tipologie di esercizio di cui all'art. 2 della presente ordinanza possono essere autorizzate temporaneamente per il periodo massimo di sei mesi, rinnovabili, a prorogare la chiusura fino alle ore 4.00 del giorno successivo.

La prima autorizzazione può essere rilasciata per un periodo massimo sperimentale di tre mesi.

Le autorizzazioni di durata semestrale NON si intendono rinnovate tacitamente, il richiedente dovrà inoltrare apposita istanza almeno quindici giorni prima della scadenza del provvedimento, le medesime saranno rilasciate solo se nel frattempo non sono sorti elementi ostativi al primo rilascio.

archiviato, se invece le prescrizioni saranno disattese o non siano risultate efficaci si procederà con ordinanza del Sindaco alla riduzione degli orari in base alla normativa vigente.
Nel caso in cui venisse accertato un disturbo alla quiete pubblica arrecato dal pubblico esercizio di gravità tale da evidenziare un'urgenza indifferibile, verranno adottati provvedimenti di carattere con tingibile ed urgente ex art. 54 T.U.E.E.L.L..

Nell'eventualità che la fonte di rumore derivi da impianti musicali o di altro genere (tarature degli impianti musicali, insonorizzazione del locale, ecc.) l'Ufficio Commercio obbligherà il titolare di detto esercizio ad adottare tutti i provvedimenti atti a far rientrare le emissioni sonore nell'ambito delle previsioni di legge.

Le richieste di sospensione o di revoca del provvedimento con il quale il Comune aveva disposto la riduzione degli orari del singolo esercizio vengono accolte, comunque dopo un congruo termine, non inferiore a 6 mesi, solo se debitamente motivate e se vengono fornite adeguante garanzie circa la permanenza della effettiva riduzione del disturbo.

Vengono fatti salvi ulteriori provvedimenti di revoca e sospensione dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande che possono essere adottati dal Responsabile del Servizio nel caso di abuso del titolo da parte della persona autorizzata ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773).

ART. 7
ORARIO DEGLI ESERCIZI MISTI

Gli esercizi misti, che congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o economiche, osservano i limiti più restrittivi previsti per ciascuna attività.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati in strutture commerciali osservano l'orario delle attività in cui si trovano.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno degli impianti stradali di carburanti nei limiti di cui all'art. 9, comma 1, lettera f) della legge, osservano l'orario dell'impianto cui sono annessi.

ART. 8
ORARIO DELL'ATTIVITA' MUSICALE NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Le autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.
Le autorizzazioni di cui al precedente comma abilitano alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale ove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto d'ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.

Viene fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti ed, in particolare, di quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di tutela dell'inquinamento acustico.
Nel caso in cui venga accertato dai soggetti competenti che l'attività musicale o di riproduzione musicale svolta negli esercizi di somministrazione sia fonte di disturbo al vicinato si interverrà a ridurre l'orario di effettuazione della stessa con le modalità previste all'art. 6 della presente ordinanza.

ART. 9
PARTICOLARI AMBITI DI APPLICAZIONE

L'attività di somministrazione svolta al domicilio del consumatore e nei laboratori di ristorazione di cui all'art. 9, comma 1, lettera i) della legge si deve svolgere nella fascia oraria compresa tra le ore 5

antimeridiane e le ore 2 antimeridiane del giorno successivo. A tali attività non si applicano le norme di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge.

In caso di affidamento in gestione di uno o più reparti ai sensi dell'art. 16 della legge, il gestore osserva l'orario dell'esercizio di somministrazione al quale il reparto è annesso.

Negli esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade, all'interno di stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti, è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di quanto stabilito dall'art. 18 della legge.

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati all'interno dell'area di mercati ortofrutticoli od ittici all'ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l'attività del mercato, possono essere autorizzati dal comune ad anticipare l'apertura in corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l'orario massimo di attività di cui all'art. 18, comma 3, lettera a) della legge, senza possibilità di proroga dell'orario di chiusura.

Le disposizioni di cui all'art. 18 della legge non si applicano:
- nei mezzi di trasporto pubblico e nelle mense aziendali;
- nei locali adibiti alla somministrazione dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'art. 2, comma 3, della legge;
- nelle scuole, negli ospedali, nelle case di riposo, nelle comunità religiose, negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle strutture di accoglienza degli immigrati o rifugiati e per la somministrazione esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministratori, enti o imprese pubbliche;
- negli esercizi annessi a strutture ricettive relativamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazione e convegni organizzati.

ART. 10
SCELTA DELL'ORARIO E COMUNICAZIONE AL COMUNE

I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune l'orario adottato, che può essere anche differenziato per singoli giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura.
L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi, può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e lo svago, la cui attività deve essere continuata ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al comune, sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.

In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, si applica l'orario prescelto dal precedente titolare.

L'esercente osserva l'orario prescelto, l'eventuale modifica dell'orario di apertura e di chiusura è previamente comunicata al comune.

Vengono fatte salve le comunicazioni dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi già effettuate alla data di adozione del presente provvedimento.

All'ora stabilita per la chiusura dell'esercizio deve cessare ogni attività di somministrazione ed alle ore 23.30 quella accessoria, eventualmente presente, di cui all'art. 31 della legge, salvo espresse deroghe.

All'orario di chiusura dell'esercizio gli avventori devono aver sgomberato il locale, come previsto dall'art. 186 del R.D. n. 635/1940 – Reg.to TULPS.

L'esercente può sospendere la somministrazione di alimenti e bevande trenta minuti prima dell'orario di chiusura.

ART. 11
PROGRAMMI DI APERTURA PER TURNO

Il comune, al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei mesi estivi, può predisporre annualmente, anche per ciascuna delle zone in cui è eventualmente ripartito il territorio comunale, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 18, comma 1, della legge, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande assicurando in ogni giorno della settimana, inclusa la domenica, un adeguato numero di esercizi aperti.

ART. 12
DEROGHE GENERALI ALL'ORARIO

E' consentito ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posticipare l'apertura e anticipare la chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto all'orario stabilito e, qualora l'esercente abbia scelto un orario continuativo di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera dell'esercizio, tranne il caso di sale da ballo, locali notturni e comunque locali similari in cui sono prevalenti l'intrattenimento e svago, la cui attività deve essere continuata ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza.
L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio previsto dall'art. 2 della presente ordinanza.

ART. 13
SOSPENSIONE ATTIVITA'

In caso di sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne notizia al comune, almeno 5 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.
La sospensione dell'attività per periodi inferiori ai trenta giorni, ivi incluse le frazioni di giorno, deve essere comunicata al pubblico tramite un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

ART. 14
CHISURA SETTIMANALE

Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono osservare fino a due giorni di chiusura settimanale. Il turno di chiusura non può comunque articolarsi in più di due giornate nell'arco della medesima settimana. Su motivata richiesta il comune può autorizzare ulteriori giornate o mezze giornate di chiusura facoltativa.

La scelta dell'orario o dei giorni ovvero della mezza giornata di chiusura facoltativa deve essere comunicata al comune sia in caso di apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento di sede.

Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.
In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunica una diversa scelta è fatto salvo quanto prescelto dal precedente titolare.

L'esercente osserva il giorno, o i giorni, ovvero la mezza giornata di chiusura facoltativa prescelti; l'eventuale modifica è previamente comunicata al comune.

Gli esercizi sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico, anche durante il periodo di chiusura mediante l'esposizione di un avviso leggibile dall'esterno dell'esercizio.

ART. 15
CARTELLO ORARIO

E' fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello ben visibile anche dall'esterno durante l'orario di apertura, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura comunicato al comune, nonché i giorni o la mezza giornata in cui si effettua la chiusura settimanale facoltativa eventualmente prescelta.

ART. 16
DISPOSIZIONI ABROGATE

Tutte le disposizioni in materia di orari e chiusure settimanali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande precedentemente abrogate per questo territorio comunale sono abrogate.

IL SINDACO
Lorenzetti Gino

COMUNE DI ROVERCHIARA
Ufficio Commercio ed Attività produttive
Via Vittorio Veneto, 7
37050 ROVERCHIARA (VR)
Tel. 0442/689014 int. 6
Fax 0442/689027
e-mail: tributi@comune.roverchiara.vr.it